



L'autocaravan parcheggiata nel cortile.

Ritiene in conclusione il GOA che l'assolutezza del divieto in oggetto (così come in genere di ogni divieto) sia nulla per la parte che limita o menoma o rende più difficile la vita di relazione dell'inabile. Infatti il microsistema della legislazione in materia di eliminazione di barriere architettoniche e di assistenza ed integrazione degli inabili, induce a valorizzare un canone interpretativo che appare congruo e ragionevole e cioè la considerazione che l'inabile deve comunque essere aiutato a colmare l'handicap. Il canone non è di favore, né di privilegio per l'inabile in quanto come si è sopra visto, l'ordinamento mira, con **il dovere di solidarietà, a dare all'inabile ciò che ha in meno rispetto agli altri cittadini, non qualcosa in più degli altri.**

Così come nessuno può dolersi che sulle pubbliche vie appositi spazi siano riservati alla sosta dei veicoli di inabili, allo stesso modo, quando, come nel caso del presente giudizio, sia utile per assicurare all'inabile migliore cura e sollecito trasporto, i condomini non possono dolersi che nei confronti dell'inabile non valga il divieto condominiale.

Il giudicante non ignora che un tale principio, in materia di regolamento di condominio, possa avere qualche difficoltà applicativa, ma tale inconveniente è del tutto marginale rispetto all'interesse dell'inabile. Dall'altra parte l'accertamento della situazione di inabilità è piuttosto facile e, per contro, difficilmente si tende a "simulare" una inabilità.

In conclusione la domanda dell'attore va respinta in quanto **la sosta nel cortile condominiale del camper adibito al servizio del figlio dei convenuti, inabile, non può essere vietata dal regolamento di condominio.**

La norma del regolamento di condominio che pone il divieto va dichiarata nulla per l'assolutezza del divieto medesimo,

che vale per tutti, ad eccezione che per i portatori di handicap che necessitano o per i quali sia utile, disporre di un veicolo della massima sicurezza e vicinanza possibile all'abitazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza del Condominio attore e vengono in euro **113,62** per anticipazioni ed euro **2.065,83** per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.

P.Q.M. IL TRIBUNALE DI TORINO - Sezione II Stralcio - In persona del Giudice Onorario Aggregato dottor Roberto BARONE in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, nel procedimento civili R.G. 1826/20, promosso da: **CONDominio** di in **TORINO**, in persona del suo amministratore Studio rappresentata dal socio accomandatario e legale rappresentante rag., attore, contro **PARRINO Donato**, convenuto e contro **SCHIAVON Nadia**, convenuta contumace, con oggetto: rimozione veicolo da cortile condominiale; **RESPINGE** La domanda dell'attore.

ACCOGLIE la domanda riconvenzionale del convenuto e, per l'effetto,

DICHIARA la nullità – nella sua assolutezza ed inderogabilità – della norma del regolamento di condominio dell'edificio che vieta la sosta nel cortile condominiale e cioè per quanto il divieto colpisca anche il veicolo dei convenuti funzionale al servizio ed al trasporto di portatore di handicap.

CONDANNA il Condominio attore a rifondere al convenuto le spese di lite che liquida in euro **113,62** per anticipazioni ed euro **2.065,83** per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Torino il 18 gennaio 2002.

IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO
Dott. Roberto BARONE